



**Norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
(D.lgs 1/9/93 n. 385 – Delibera CICR 4/3/03
Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia 29/7/2009)**

FOGLIO INFORMATIVO

RILASCIO GARANZIE

Informazioni sulla Banca

Banca UBAE s.p.a.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Quintino Sella, 2 - 00187 Roma.

Filiale: Piazza A. Diaz, 7-20123 Milano

Telefono Roma: 06423771 Fax: 064204641

Telefono Milano: 027252191 Fax: 0642046415

E-mail: info@ubae.it Sito internet: www.bancaubae.it

Iscritta al n° 4729 dell' Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari.

ABI: 03598

Codice Fiscale: 00716130588

Partita IVA: 00925501009

Aderente al FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi)

Dati di chi entra in contatto con il cliente solo in caso di offerta *Fuori Sede* :

Nome/Cognome: _____ Indirizzo _____

Telefono: _____ e.mail _____

Caratteristiche e principali rischi

I crediti di firma rappresentano l'impegno della banca ad assumere un'obbligazione per conto del cliente o a garantire l'adempimento di un'obbligazione da questi contratta.

Tale tipologia di operazioni sono destinate a facilitare le transazioni commerciali e/o le operazioni finanziarie con l'estero nonché a dare assistenza alle operazioni internazionali di ogni impresa.

Nella prassi bancaria si possono riscontrare varie tipologie di crediti di firma.

Di seguito si riportano le principali garanzie internazionali rilasciate alla clientela da Banca UBAE:

- **Advance Payment Bond** (garanzia a fronte dell'anticipo contrattuale): trattasi d'impegno a garanzia della restituzione delle somme anticipate.

Garantisce al committente la restituzione delle somme da questi anticipate all'interno di un contratto. La premessa è che il fornitore, al fine di garantirsi dal rischio di revoca della commessa, abbia ottenuto un anticipo dal committente al momento della conferma dell'ordine. Tale anticipo, di norma, varia dal 5 al 20 per cento della commessa. Il committente, a sua volta, può esigere di cautelarsi in caso d'inadempienza del fornitore (ritardata o mancata fornitura) richiedendo il rilascio di un A.P.B. pari all'importo dell'acconto versato. La garanzia diviene operativa, di norma, dietro accuso ricezione del pagamento anticipato da parte della banca del creditore.

- **Performance Bond** (garanzia di buona esecuzione): trattasi d'impegno a garanzia della buona esecuzione dei lavori/contratto. La Banca s'impegna a garantire l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. L'importo garantito è, di solito, una percentuale proporzionale al valore della fornitura, normalmente dal 10 al 20 per cento del contratto.

- **Bid Bond** (garanzia per la partecipazione a gara d'appalto): trattasi d'impegno presentato dai partecipanti a gare d'appalto a garanzia della serietà dell'offerta in caso d'aggiudicazione dei lavori/contratti.

Garantisce l'affidabilità dell'offerta in una gara d'appalto. Per vincolare il concorrente al rispetto delle condizioni contenute nell'offerta, il committente è solito imporre un deposito cauzionale in denaro, o, in alternativa, una garanzia bancaria. Di solito l'importo varia in una percentuale compresa fra l' 1 ed il 5 per cento del valore del contratto di gara.

In caso di mancata aggiudicazione della gara, la garanzia viene scaricata e restituita all'emittente. In caso d'esito favorevole della gara, l'Ente appaltante, entro i termini di scadenza del Bid Bond, di norma, può far pervenire alla banca emittente la scelta tra il pagamento o rilascio di nuova garanzia a copertura del successivo periodo contrattuale (il Performance Bond).

Tra i principali rischi rientra la possibile escussione della garanzia da parte del beneficiario della fideiussione, in caso di inadempimento dell'obbligazione principale, con le conseguenze legate alla tipologia propria della lettera di garanzia.

Condizioni Economiche

	VOCI DI COSTO	VALORE	
RILASCIO GARANZIE	Commissioni di garanzia	Max 6 % per anno	
	Commissione di emissione	Min € 150,00	Max 6 % per anno
	Commissione per proroghe	Min € 62,00	Max 6% per anno
	Spese emissioni e/o proroghe	€ 148,00	
	Spese nostra spettanza e/o reclamate da banca estera	€ 49,00	
	Accrediti a banca estera tramite tesoriera USA	€ 65,00	

Recesso dal contratto

Le operazioni relative a garanzie internazionali (Banca UBAE quale banca emittente) non possono per la loro natura prevedere un diritto di recesso, né per la banca né per il cliente. Tale circostanza deriva dal fatto che una volta perfezionato il contratto a fronte del quale la banca assume in nome e per conto dell'ordinante la propria relativa obbligazione autonoma ed irrevocabile, nessuna delle due parti può più sottrarsi ai rispettivi impegni che permangono inevitabilmente validi fino alla scadenza naturale dell'operazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

In considerazione di quanto sopra indicato i tempi di chiusura del rapporto coincideranno con i termini dell'operazione sulla base di quanto previsto dal testo della garanzia ed in conformità alla normativa internazionale di riferimento.

Condizioni particolari previste dal contratto di garanzia

La Banca si riserva il diritto di liberarsi in qualsiasi momento dall'impegno assunto o di richiedere al cliente una controgaranzia che soddisfi determinate condizioni.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Via Quintino Sella, 2-00187 Roma), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

1) in caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
 - fino ad 100.000 euro, se il cliente chiede una somma di denaro;
 - senza limite di importo quando si chiede di accertare diritti, obblighi e facoltà.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.

- Conciliatore Bancario Finanziario anche in assenza di preventivo reclamo.

2) in caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento:

- Ombudsman - Giurì Bancario: entro due anni dal fatto contestato, nei limiti di € 100.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi;
- Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo.

Per saper come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.